

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTA la Legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio e visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n.1293;

VISTO il decreto 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, laddove prevede, nel relativo preambolo, la necessità di “garantire all’utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio”, nonché di delineare un regime “compatibile con la tutela della concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori”;

VISTA la Legge 8 agosto 1977 n. 556, articolo 19, secondo cui: “Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentito l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale. Tale periodo di chiusura, su richiesta del rivenditore interessato, potrà essere portato a trenta giorni.”

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di garantire la fruizione del servizio di vendita dei generi di monopolio da parte dell’utenza, anche nei periodi di chiusura per ferie delle rivendite;

VALUTATA la necessità di individuare strumenti che consentano una semplificazione procedurale dell’iter autorizzativo con riguardo ai periodi di chiusura per ferie delle rivendite, nonché una maggiore efficienza e celerità quanto a conclusione del procedimento in parola da parte degli uffici territoriali di questa Agenzia;

RITENUTO, di dover procedere, per le ragioni di cui sopra, alla realizzazione di apposito sistema informatico che consenta all’utenza di riferimento la fruizione di strumenti operativi tesi alla riduzione degli oneri amministrativi;

CONSIDERATO che, in relazione al procedimento di autorizzazione delle ferie avviato dall’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente, la Legge 8 agosto 1977 n. 556, articolo 19 richiede il necessario coinvolgimento delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché delle autorità comunali di riferimento;

RILEVATO che, al riguardo, è stato siglato apposito Protocollo di Intesa con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative nonché con l’Anci, recante le nuove modalità di autorizzazione della chiusura per ferie delle rivendite di generi di monopolio;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO 1

A decorrere dal 20 maggio 2021, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione alla chiusura per ferie, anche per periodi uguali o superiori a venti giorni, deve essere presentata per il tramite del Portale Tabaccai disponibile sul sito istituzionale di ADM, almeno 10 giorni prima dell'inizio del periodo feriale. Il titolare della rivendita indicata in sostituzione deve manifestare il proprio assenso entro 5 giorni compreso il giorno della presentazione dell'istanza.

ARTICOLO 2

Per accedere al Portale Tabaccai, la Rivendita o le Associazioni di Categoria (AC) dovranno richiedere, "una tantum", le abilitazioni tramite il sistema del Modello Autorizzativo Unificato, accedendo all'Area Riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), raggiungibile tramite il collegamento WEB www.adm.gov.it; l'autenticazione avviene con le credenziali associate ad una persona fisica (SPID, CIE o CNS).

ARTICOLO 3

Il rivenditore di generi di monopolio, una volta acquisita, tramite il sistema operativo in questione, l'autorizzazione alla chiusura per ferie, dovrà apporre all'ingresso del locale autorizzato, apposito avviso all'utenza indicante i giorni di chiusura dell'esercizio con indicazione dell'ubicazione della rivendita più vicina.

ARTICOLO 4

La rivendita indicata in sostituzione deve essere ricompresa nell'ambito delle tre rivendite più vicine, prioritariamente all'interno dello stesso Comune. In sede di indicazione del sostituto, dovrà essere designata preferibilmente una rivendita congenere, ove presente.

ARTICOLO 5

Il piano ferie, inserito dalle Associazioni di categoria all'interno del Portale, deve avere quale contenuto minimo, le ferie relative ad almeno due rivendite poste nell'area di 600 metri ("zona di gara"), ovvero tutte quelle presenti nel Comune.

Laddove nella zona, per come sopra determinata sia presente una sola rivendita, la stessa potrà essere aggregata al piano già formato, nei contenuti minimi di cui sopra.

ARTICOLO 6

Il piano non è soggetto, limitatamente alle ferie inferiori a venti giorni, a imposta di bollo trattandosi di una proposta avanzata dalle associazioni di categoria.

Resta fermo che per ciascuna istanza superiore a aventi giorni, presentata singolarmente ovvero inserita all'interno di un piano, l'imposta è dovuta per ciascuna istanza.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna